

Protocollo d’Intesa

tra

l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con sede in Milano, piazza Cavour 5, nella persona del Direttore della Divisione Energia

e

il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con sede in Milano, via Saccardo 9, nella persona del proprio Direttore Generale

1. Premessa

- 1.1 L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) ha, tra l’altro, funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica con il compito di promuoverne la concorrenza e l’efficienza nonché adeguati livelli di qualità. Ai sensi della legge istitutiva l’Autorità può avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche.
- 1.2 Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – è l’Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall’Unione Europea, preposto alla normazione e all’unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
- 1.3 La legge n. 186/68 ne riconosce l’autorità stabilendo che *“i materiali, le macchine, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, realizzati secondo le Norme del CEI si considerano a regola d’arte”*. Le Norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla regola dell’arte.
- 1.4 Finalità del CEI sono la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica. A tale scopo il CEI sviluppa una serie di attività normative e prenormative a livello nazionale ed internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo.

Allegato A

2. Definizione di temi di comune interesse

Considerati i rispettivi ambiti di azione e interesse, l'Autorità e il CEI ritengono di proseguire il rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento di:

- 2.1 realizzazione di comuni attività normative (elaborazione, redazione e manutenzione di guide o norme tecniche, nazionali o internazionali) su argomenti di interesse dei clienti finali, degli utenti delle reti di trasmissione e di generazione e dei gestori delle reti medesime;
- 2.2 realizzazione di progetti ad hoc o lo svolgimento di attività specifiche, in campo normativo;
- 2.3 un'azione permanente di coordinamento e consultazione tra l'Autorità e il CEI circa le ricadute in ambito tecnico normativo della regolazione dell'Autorità. Tale azione di coordinamento potrà avere luogo tramite lo svolgimento di incontri su temi specifici, ovvero tramite la costituzione di opportuni gruppi di lavoro per l'aggiornamento e manutenzione di norme tecniche elaborate;
- 2.4 azioni di promozione da parte del CEI del processo di armonizzazione a livello europeo su argomenti tecnico normativi di regolazione e gestione di sistemi elettrici.

Il presente Protocollo d'Intesa dovrà essere seguito da documenti integrativi che, in accordo tra le parti, definiscano il dettaglio delle modalità di collaborazione.

L'Autorità ed il CEI designeranno uno o più responsabili per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa e nei successivi documenti integrativi, che provvederanno a sovrintendere l'esecuzione delle attività concordate.

In via esemplificativa, non esaustiva, sono oggetto di comune interesse delle parti le tematiche di seguito rappresentate:

- a) Connessioni alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e gestione delle stesse*
- b) Qualità del servizio elettrico e resilienza dei sistemi di trasmissione e distribuzione*
- c) Smart metering e dispositivi di utenza connessi agli smart meters*
- d) Efficienza energetica*
- e) Smart grid*
- f) Veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica*

Allegato A

3. Modalità di collaborazione

Le attività previste nel presente Protocollo d'Intesa potranno essere avviate e svolte come di seguito rappresentato:

- 3.1 le azioni previste con riferimento alle attività di cui al precedente paragrafo 2.1 saranno rese operative a seguito di specifica richiesta/proposta ufficiale di una delle due parti.
- 3.2 le azioni previste con riferimento alle attività di cui al precedente paragrafo 2.2 saranno rese operative a seguito di specifica richiesta/proposta ufficiale da parte dell'Autorità, contenente oggetto dell'attività ad hoc richiesta, durata delle attività, referenti dell'attività, modalità di adempimento, clausole di salvaguardia e tutela, etc., firmata per l'Autorità dai propri soggetti delegati, e successiva risposta di accettazione da parte del CEI, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale motivando il caso di mancato accoglimento. L'accettazione formale dovrà contenere, oltre alle eventuali modalità di esecuzione della prestazione richiesta, una tempistica per la realizzazione delle attività e quant'altro necessario al fine della predisposizione dell'attività.
- 3.3 le modalità operative per lo svolgimento dell'attività descritta al precedente paragrafo 2.3 prevedono la costituzione di gruppi di lavoro misti per lo studio e l'analisi di problematiche di comune interesse. I gruppi di studio avranno in generale carattere temporaneo, e saranno costituiti anche al fine di raccogliere informazioni e dati sulle caratteristiche tecnologiche e organizzative del sistema elettrico. Le attività condotte dai gruppi di lavoro misti potranno comportare un approfondimento di conoscenze e i risultati potranno essere resi pubblici secondo forme che verranno definite tra le parti. Per quanto concerne questo tipo di collaborazione si ritiene che in generale non siano richieste speciali salvaguardie di riservatezza e che, fatte salve le esigenze di coordinamento e di indirizzo, le attività possano essere svolte presso le rispettive sedi di lavoro delle parti contraenti.
- 3.4 le azioni previste, con riferimento alle attività di cui al precedente paragrafo 2.4, consistono nel supportare l'Autorità nel contatto con gli organismi preposti ai lavori di standardizzazione e normazione in ambito internazionale nonché il coinvolgimento nei comitati tecnici e nella progettazione e predisposizione dei lavori stessi.

Allegato A

In generale, l'attività svolta dal CEI nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa non è oggetto di separata e specifica remunerazione ma rientra nell'ambito della quota associativa che l'Autorità versa annualmente al CEI.

4. Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di tre anni dalla data della stipula che per convenzione viene stabilita dalla data apposta sul protocollo stesso ed è escluso il tacito rinnovo.

5. Riservatezza sulle informazioni

I risultati delle elaborazioni effettuate nell'ambito di cui al precedente paragrafo 3.2 del Protocollo sono di esclusiva proprietà dell'Autorità; tutti gli altri risultati saranno di proprietà dell'Autorità e del CEI, salvo quanto diversamente concordato. Il CEI si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venisse a conoscenza in forza del presente protocollo.

6. Clausole sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell'esecutività delle attività di cui al presente Protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/08 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di

Allegato A

vertice della struttura ospitante (articolo 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

7. Registrazione

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai fini della vigente normativa nazionale in materia.

8. Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di una o entrambe le parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo d’intesa.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni in materia di diritti dell'interessato di cui all’articolo 2-undecies del decreto legislativo n. 196/03.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

Per il Comitato Elettrotecnico Italiano

Per l’Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente

Allegato A

Il Direttore Generale

(Ing. Paolo Tazzioli)

Il Direttore della Divisione Energia

(Ing. Massimo Ricci)

Milano, [giorno/mese] 2025